

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di BREMBO S.p.A., con sede in Curno (di seguito, la "**Società**").

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2 Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 3 maggio 2000, e da ultimo modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2011 è a disposizione degli azionisti e dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.brembo.com, sezione Corporate Governance, Principi e Codici Manuale di Corporate Governance – Edizione Marzo 2011 e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 Possono intervenire in assemblea, in proprio o a mezzo rappresentante a norma dell'art. 11 dello statuto, dell'art. 2372 cod. civ. e degli artt. 135-*novies* – 135-*undecies* del D.lgs. n. 58 del 25 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "**Legittimati all'Intervento**").

Le modalità ed i termini per il compimento degli adempimenti di legge necessari per l'intervento in assemblea dei Legittimati all'intervento vengono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a cura del consiglio di amministrazione.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ART. 4 Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito, gli "**Invitati**"), purché preventivamente invitati dal presidente consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette la presenza in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico della revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono prevenire presso il luogo in cui l'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ART. 5 I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea, contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente, sentito, se egli lo ritiene opportuno, il presidente del collegio sindacale o, in sua assenza, un sindaco effettivo.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo. diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

ART. 6 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

ART. 7 Tutti i Legittimati all'Intervento che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

ART. 8 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente, se nominato; in mancanza, la persona eletta dall'assemblea.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ART. 9 Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base agli elenchi di iscrizione ed ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Non appena sono raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ART. 10 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Presidente inoltre, nel corso dell'assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione ed alla votazione sui punti stessi.

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ART. 11 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ART. 12 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio delle stesse - in numero adeguato alle necessità, comunque compreso tra due e quattro - scelti tra i dipendenti della Società Invitati e/o tra i Legittimati all'Intervento.

ART. 13 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a tre giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO - DELLA DISCUSSIONE

ART. 14 Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea, avvalendosi ove opportuno, del Direttore Generale o di altri direttori o dirigenti della società o consulenti della stessa.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea, assunta a maggioranza semplice, ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Gli interventi, a norma dell'art. 2375 cod. civ., vengono riassunti nel verbale su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati.

ART. 15 Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ART. 16 I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente – per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Coloro che intendono prendere la parola possono anche presentare richiesta scritta al Presidente, consegnata agli Incaricati, indicando l'argomento posto all'ordine del giorno cui la domanda stessa si riferisce, secondo quanto disposto dal Presidente stesso - non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno ed in qualsiasi momento, purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento.

Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

ART. 17 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il Direttore Generale, gli altri direttori o dirigenti della società, o consulenti della stessa, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ART. 18 I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ART. 19 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il periodo di tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Trascorso il tempo stabilito, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

ART. 20 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 21 Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ART. 22 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione sull'argomento all'ordine del giorno, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO - DELLA VOTAZIONE

ART. 23 Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 24 Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione dei votanti; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto da parte dei Legittimati all'Intervento; le schede sono consegnate da coloro che hanno esercitato il voto agli scrutatori e da questi poste in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea; (iv) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione.

ART. 26 Nel caso di votazione a mezzo schede, tali schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono predisposte dalla Società e compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitati e del numero dei voti corrispondenti. Le schede

devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando tuttavia che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

ART. 27 Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini stabiliti delle disposizioni di legge e regolamentari e dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate, ove previste, o altrimenti dell'elenco completo dei candidati; (ii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Il collegio sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Unitamente alle liste devono essere depositati a cura dei presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dallo Statuto, in particolare per quel che riguarda i requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalla normativa vigente, nonché le note illustrative delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato previste dallo statuto vigente.

ART. 28 Trascorso il tempo stabilito dal Presidente per le votazioni, gli scrutatori effettuano lo scrutinio delle schede e comunicano l'esito al Presidente, che proclama il risultato delle votazioni, con indicazione, rispettivamente, del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni per ciascuna deliberazione e dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. In caso di elezione dei componenti effettivi o supplenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dall'articolo 22 dello statuto.

ART. 29 Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.